

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 297

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FLORINO, BUCCIERO, CARUSO Antonino e
TOFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2001

—————

Modifica all’articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001,
n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'allegato B (Tabella degli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e successive modificazioni, al comma 12 comprende (fra gli altri) i seguenti atti e documenti: «Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie: 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari; 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità», nonché gli «Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro» e gli «Atti e documenti relativi alle esecuzioni immobiliari nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo» (in pratica, tutti quelli sopra indicati).

L'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e l'articolo 10 della Tabella allegata allo stesso testo unico, nel loro coordinato disposto, prescrivono che: «atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali (...)» non debbano essere sottoposti a registrazione, neanche in caso d'uso, e siano pertanto totalmente esenti dalla relativa imposta.

Con l'articolo 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari) della legge 23

dicembre 1999, n. 488, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», e successive modificazioni, è stato introdotto, con riferimento «agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione», il contributo unificato di iscrizione a ruolo, in sostituzione delle (prima previste) imposte di bollo, della tassa di iscrizione a ruolo, dei diritti di cancelleria, nonché dei diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.

Con la medesima disposizione (e, più precisamente, in forza di quanto prescritto dal relativo comma 8) è tuttavia previsto che al detto contributo unificato d'iscrizione a ruolo non siano soggetti «i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».

Dal complesso delle ricordate disposizioni, tutte ad oggi vigenti in quanto non abrogate, né esplicitamente né implicitamente, da successive normative, si evince la previsione di totale gratuità - con riferimento ad imposizioni fiscali o a spese di giustizia di ogni genere - dei procedimenti in materia di lavoro (pubblico o privato) e in materia di assistenza e previdenza.

Quanto sopra, non solo conformemente a come finora è stato, e a come tuttora è, ma anche in prospettiva, e cioè anche a partire dal prossimo 1° luglio 2001, data dalla quale acquistano efficacia le disposizioni contenute nel ricordato articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (per effetto del rinvio d'efficacia, da ultimo disposto con l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2001).

Con la legge 29 marzo 2001, n. 134, sono state poi apportate modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, in materia di «Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti».

L'articolo 23 della predetta legge n. 134 del 2001 ha stabilito l'abrogazione della normativa sul gratuito patrocinio contenuta nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, oltre che degli articoli (da 11 a 16) riguardanti l'identica materia nell'ambito della legge 11 agosto 1973, n. 533, recante «Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie».

Il citato articolo 23 ha tuttavia disposto anche l'abrogazione (a far tempo dal 1° luglio 2002) dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (nel testo novellato dall'articolo 10 della ricordata legge n. 533 del 1973), dal quale - in maniera specifica e puntuale, con segnato riferimento al processo in materia di lavoro e previdenziale - ugualmente discende la totale gratuità dello stesso, coerentemente con quanto previsto e ribadito nelle sopra richiamate disposizioni generali in materia fiscale e, in particolare, dalla legge finanziaria 2000.

Anche secondo l'opinione dei proponenti il presente disegno di legge, una corretta interpretazione di quanto deriva dal descritto complesso normativo deve condurre a far concludere che l'abrogazione (anche) dell'ar-

ticolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, non influisca sulla permanente, e futura, previsione di gratuità dei procedimenti in materia di lavoro, assistenziale e previdenziale, destinati quindi ad essere e a rimanere del tutto svincolati dal nuovo sistema impositivo denominato «contributo unificato d'iscrizione a ruolo».

Taluni dubbi ed incertezze interpretative che sono stati tuttavia affacciati, in particolare dal mondo sindacale e delle professioni, oltre che - in maniera assai più rilevante - le gravi conseguenze che potrebbero discendere dalla sanzione della irricevibilità degli atti, prevista dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (il cui dubbio di generale incostituzionalità permane, peraltro, assai forte agli occhi dei proponenti), inducono a sottoporre agli onorevoli senatori la necessità di radicalmente provvedere, così come il presente disegno di legge si propone di fare, ad una semplificazione della questione, con l'obiettivo di rendere la stessa assolutamente inequivoca.

L'unico articolo da cui il disegno di legge è composto muove nella direzione della riscrittura dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, in modo che - in forza dello stesso - risultino abrogate esclusivamente le norme riguardanti il gratuito patrocinio (in quanto superate e rese obsolete dalla novella) e non già quelle in materia di gratuità del giudizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, è sostituito dal seguente:

«2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e gli articoli da 11 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2002».